

**Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 giugno 2006**  
Modifiche per la stagione venatoria 2024 (evidenziate in giallo le modifiche e in grigio gli stralci)

Versione 2023	Versione 2024 in vigore
<p><b>Art. 18</b><sup>1</sup> Sono parte integrante della patente:</p> <p>a) Tessera d'identità cacciatore contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le generalità;</li><li>- una fotografia recente;</li><li>- l'anno di emissione;</li></ul> <p>b) Autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le generalità;</li><li>- il foglio di controllo;</li><li>- il duplicato del foglio di controllo per il trasporto a valle o la consegna del capo di selvaggina abbattuto al posto di controllo da parte di terze persone (presente solo nell'autorizzazione annuale per la caccia alta);</li><li>- le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina;</li></ul> <p>c) Copia del presente regolamento.</p> <p><sup>2</sup>La tessera d'identità cacciatore dev'essere rinnovata dopo quindici anni.</p>	<p><b>Art. 18</b><sup>1</sup> Sono parte integrante della patente:</p> <p>a) Tessera d'identità cacciatore <del>contenente</del> <b>valida</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>le generalità;</del></li><li><del>una fotografia recente;</del></li><li><del>l'anno di emissione;</del></li></ul> <p>b) Autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le generalità;</li><li>- il foglio di controllo;</li><li>- il duplicato del foglio di controllo per il trasporto a valle o la consegna del capo di selvaggina abbattuto al posto di controllo da parte di terze persone (presente solo nell'autorizzazione annuale per la caccia alta);</li><li>- le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina;</li></ul> <p>c) Copia del presente regolamento.</p> <p><sup>2</sup>La tessera d'identità cacciatore <del>dev'essere rinnovata dopo quindici anni</del> <b>formato carta di credito non ha scadenza, mentre quella cartacea perde la sua validità dopo 15 anni dall'emissione.</b></p>
<p><b>Art. 31</b><sup>1</sup> Le femmine allattanti di cervo devono essere portate al posto di controllo con il loro cerbiatto entro 24 ore dall'abbattimento del piccolo.</p> <p><sup>2</sup>I cervi e i cinghiali abbattuti il 16 e il 26 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la mattina del giorno seguente.</p> <p><sup>3</sup>I cervi maschi adulti e i fusoni catturati dal 2 al 13 settembre sono esentati dall'essere presentati al posto di controllo a condizione che il cacciatore ne esegua la registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell'Ufficio della caccia e della pesca) entro le 12 ore dalla cattura, ad eccezione di quelli catturati il 13 settembre che possono essere registrati online solo fino alle ore 24:00 del giorno stesso.</p> <p><sup>4</sup>I capi di cervo maschio adulto e i fusoni registrati online devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- contrassegnati dal cacciatore con la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell'uccisione. Il numero univoco della fascetta deve essere riportato anche nel foglio di controllo e nel relativo duplicato nella casella "osservazioni";</li><li>- conservati interi per almeno 24 ore a partire dalla loro registrazione.</li></ul>	<p><b>Art. 31</b><sup>1</sup> Le femmine allattanti di cervo devono essere portate al posto di controllo con il loro cerbiatto entro 24 ore dall'abbattimento del piccolo.</p> <p><sup>2</sup>I cervi e i cinghiali abbattuti il <b>14 e il 24 settembre</b> devono essere sottoposti al controllo entro la mattina del giorno seguente.</p> <p><sup>3</sup>I cervi maschi adulti e i fusoni catturati dal <b>31 agosto all'11</b> settembre sono esentati dall'essere presentati al posto di controllo a condizione che il cacciatore ne esegua la registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell'Ufficio della caccia e della pesca) entro le 12 ore dalla cattura, ad eccezione di quelli catturati <b>l'11</b> settembre che possono essere registrati online solo fino alle ore 24:00 del giorno stesso.</p> <p><sup>4</sup>I capi di cervo maschio adulto e i fusoni registrati online devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- contrassegnati dal cacciatore con la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell'uccisione. Il numero univoco della fascetta deve essere riportato anche nel foglio di controllo e nel relativo duplicato <b>nell'apposita</b> casella <del>osservazioni</del>;</li></ul>

- conservati interi per almeno 24 ore a partire dalla loro registrazione.

**Art. 35** <sup>1</sup>E' vietato usare cani nell'esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da traccia che possono essere impiegati unicamente per la ricerca della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.  
<sup>2</sup>E' vietato usare cani segugi nell'esercizio della caccia bassa al di sotto dei 1'600 mslm sabato 18, domenica 19, sabato 25 e domenica 26 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale.

**Art. 35** <sup>1</sup>E' vietato usare cani nell'esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da traccia che possono essere impiegati unicamente per la ricerca della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.  
<sup>2</sup>E' vietato usare cani segugi nell'esercizio della caccia bassa al di sotto dei 1'600 mslm **dal 16 al 30** ~~sabato 18, domenica 19, sabato 25 e domenica 26~~ novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale.

**Art. 38** <sup>1</sup>La prova per i cani da caccia è permessa:  
a) martedì 8, sabato 12, domenica 13, martedì 15, sabato 19 e domenica 20 agosto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;  
b) dal 30 settembre al 12 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30;  
c) dal 17 ottobre al 23 novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale, dove la prova è vietata sabato 18 novembre.  
<sup>2</sup>Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.  
<sup>3</sup>Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un'autorizzazione di caccia bassa.

**Art. 38** <sup>1</sup>La prova per i cani da caccia è permessa:  
a) martedì **6**, sabato **10**, domenica **11**, martedì **13**, sabato **17** e domenica **18** agosto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;  
b) dal **28** settembre al **13** ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30, **ad eccezione dei giorni 28, 29 settembre e 1 ottobre quando la prova non è autorizzata nel territorio comunale di Bedretto**;  
c) dal 17 ottobre al 23 novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per la caccia bassa, **escluso sabato 16 novembre fatta eccezione** nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale, ~~dove la prova è vietata sabato 18 novembre.~~  
<sup>2</sup>Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.  
<sup>3</sup>Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un'autorizzazione di caccia bassa.

**Art. 39** Periodi e giorni di caccia:  
Giorni di caccia:  
a) caccia alta:  
dal 2 settembre al 16 settembre e dal 22 al 26 settembre, tutti i giorni.  
b) caccia bassa:  
dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il giorno d'apertura la caccia è

**Art. 39** Periodi e giorni di caccia:  
Giorni di caccia:  
a) caccia alta:  
**dal 31 agosto al 14 settembre e dal 20 al 24 settembre**, tutti i giorni.  
b) caccia bassa:  
dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il giorno d'apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura è vietata la caccia alla lepře comune.

permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura è vietata la caccia alla lepore comune.<sup>[38]</sup>

- c) caccia acquatica:  
dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania).  
Il giorno d'apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.

- c) caccia acquatica:  
dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania).  
Il giorno d'apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.

**Art. 41** <sup>1</sup>Orari di caccia:

- a) caccia alta al di sopra dei 400 m di quota:  
- dal 2 settembre al 16 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.30;  
- dal 22 al 26 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00;
- b) caccia alta al di sotto dei 400 m di quota:  
- dal 2 settembre al 16 settembre dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30;  
- dal 22 al 26 settembre dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00;
- c) caccia bassa:  
- dal 16 ottobre al 28 ottobre: dalle ore 08.00 alle ore 18.30;  
- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
- d) caccia acquatica:  
- in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;  
- in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

**Art. 41** <sup>1</sup>Orari di caccia:

- a) caccia alta al di sopra dei 400 **mslm**:  
- dal 31 agosto al 14 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.30;  
- dal 20 al 24 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00;
- b) caccia alta al di sotto dei 400 **mslm**:  
- dal 31 agosto al 14 settembre dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30;  
- dal 20 al 24 settembre dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00
- c) caccia bassa:  
- dal 16 ottobre al 26 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 18.30;  
- dal 27 ottobre al 30 novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
- d) caccia acquatica:  
- in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;  
- in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

**Art. 42** <sup>1</sup>L'Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del camoscio, del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) e del capriolo fissandone le modalità di attuazione sull'Autorizzazione annuale di caccia alta.

<sup>2</sup>Al cacciatore è permessa la cattura:

a) Caccia alta:

**1. CAMOSCIO:**

3 capi per cacciatore (dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo:  
- 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 5 ed eventualmente l'11 settembre;

**Art. 42** <sup>1</sup>L'Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del camoscio, del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) e del capriolo fissandone le modalità di attuazione sull'Autorizzazione annuale di caccia alta.

<sup>2</sup>Al cacciatore è permessa la cattura:

a) Caccia alta:

**1. CAMOSCIO:**

3 capi per cacciatore (dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo:  
- 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 3 ed eventualmente il 9 settembre;

- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 2 al 14 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni;
- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 2 al 14 settembre per colui che ha abbattuto un camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal peso minore o uguale a 10 kg (capo sanitario);
- 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 2 al 14 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 2 al 14 settembre.

Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio. Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

## 2. CAPRIOLO:

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 5 ed eventualmente l'11 settembre;
- oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 2 al 14 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni;
- 1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento dal 2 al 14 settembre.

## 3. CERVO:

- 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 2 al 16 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (ossia con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste) che è cacciabile solo sino al 13 settembre;
- e 3 femmine non allattanti dal 2 al 16 settembre, inoltre dal 22 al 26 settembre;
- e 1 femmina allattante dal 22 al 26 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia;
- e 1 femmina allattante dal 22 al 26 settembre, a condizione che sia abbattuta a una quota inferiore a 1200 mslm per il

- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 31 agosto al 12 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni;
- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 31 agosto al 12 settembre per colui che ha abbattuto un camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal peso minore o uguale a 10 kg (capo sanitario);
- 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 31 agosto al 12 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 31 agosto al 12 settembre.

Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio. Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

## 6. CAPRIOLO:

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 3 ed eventualmente il 9 settembre;
- oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 31 agosto al 12 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni;
- 1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento dal 31 agosto al 12 settembre.

## 7. CERVO:

- 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 31 agosto al 14 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (ossia con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste) che è cacciabile solo sino all'11 settembre;
- e 3 femmine non allattanti dal 31 agosto al 14 settembre, inoltre dal 20 al 24 settembre;
- e 1 femmina allattante dal 20 al 24 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia;
- e 1 femmina allattante dal 20 al 24 settembre, a condizione che sia abbattuta a una quota inferiore a 1200 mslm per il comprensorio

comprensorio del Sottoceneri e 1500 mslm per il comprensorio del Sopraceneri;

- e 2 cerbiatti (cervi dell'anno) dal 22 al 26 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) dal 2 al 4 settembre e dal 22 al 23 settembre.

Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 2 settembre al 16 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe che è cacciabile solo sino al 13 settembre.

#### 4. CINGHIALE TASSO VOLPE:

- Numero di capi illimitato dal 2 al 16 settembre, inoltre dal 22 al 26 settembre.

#### 5. MARMOTTA:

- 2 marmotte dal 6 all'8 settembre.

#### b) Caccia bassa:

##### 1. LEPRE (comune o variabile):

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 22 e 29 ottobre e 5 novembre;
- 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 22 e 29 ottobre e 5, 11, 12, 19, 26 e 30 novembre.

##### 2. FAGIANO DI MONTE MASCHIO:

- 3 fagiani di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 22 e 29 ottobre e 5, 11, 12, 19, 26 e 30 novembre.

##### 3. BECCACCIA:

- 15 beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre.

<sup>3</sup>Per tutte le altre specie elencate all'art. 25 e non menzionate al cpv. 2, il numero di capi è illimitato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 43. Per i periodi vale quanto previsto dall'art. 39.

#### Art. 44 Zone di caccia:

##### a) caccia alta:

##### 1. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI:

A) Nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dall'intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l'autostrada A2, segue quest'ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all'intersezione con la strada dell'argine

del Sottoceneri o 1500 mslm per il comprensorio del Sopraceneri;

- e 2 cerbiatti (cervi dell'anno) dal 20 al 24 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) dal 31 agosto al 2 settembre e dal 20 al 21 settembre.

Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 31 agosto al 14 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe che è cacciabile solo sino all'11 settembre.

#### 8. CINGHIALE TASSO VOLPE:

- Numero di capi illimitato dal 31 agosto al 14 settembre, inoltre dal 20 al 24 settembre.

#### 9. MARMOTTA:

- 2 marmotte dal 4 al 6 settembre.

#### c) Caccia bassa:

##### 1. LEPRE (comune o variabile):

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 20 e 27 ottobre e 3 novembre;
- 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 20 e 27 ottobre e 3, 9, 10, 17, 24 e 30 novembre.

##### 4. FAGIANO DI MONTE MASCHIO:

- 3 fagiani di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 20 e 27 ottobre e 3, 9, 10, 17, 24 e 30 novembre.

##### 5. BECCACCIA:

- 15 beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre.

<sup>3</sup>Per tutte le altre specie elencate all'art. 25 e non menzionate al cpv. 2, il numero di capi è illimitato, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 43. Per i periodi vale quanto previsto dall'articolo 39.

#### Art. 44 Zone di caccia:

##### a) caccia alta:

##### 1. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI:

A) Nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dall'intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l'autostrada A2, segue quest'ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all'intersezione con la strada dell'argine

insommergibile, segue quest'ultima in direzione sud sino all'intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza.

- B) Nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all'altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza.

## 2. CAMOSCIO:

Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno (escluso il Comune di Gambarogno), Vallemaggia e Lugano (escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide e il comparto a destra dell'autostrada A2) fino al raggiungimento degli specifici Piani di abbattimento.

## 3. CERVO:

- A) Nel distretto di Leventina.
- B) Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- C) Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- D) Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

insommergibile, segue quest'ultima in direzione sud sino all'intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza.

- ~~B) Nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all'altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza.~~

## 2. CAMOSCIO:

Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno (escluso il Comune di Gambarogno), Vallemaggia e Lugano (escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide e il comparto a destra dell'autostrada A2) fino al raggiungimento degli specifici Piani di abbattimento.

## 3. CERVO:

- A) Nel distretto di Leventina.
- B) Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- C) Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- D) Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

- E) Nel distretto di Locarno.
- F) Nel distretto di Lugano.
- G) Nel distretto di Mendrisio.
- H) Nel distretto di Vallemaggia.

#### 4. CAPRIOLO:

- A) Nei distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia.  
Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
- B) Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.
- C) Nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada.

#### 5. CINGHIALE:

Su tutto il territorio cantonale, nonché nella bandita di caccia N. 42 Lodano-Maggia.  
Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

#### 6. MARMOTTA:

Su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Nel distretto di Locarno la caccia è aperta esclusivamente in Valle Verzasca a nord dei confini comunali di Mergoscia e Vogorno.

##### b) caccia bassa:

- su tutto il territorio cantonale il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dall'intersezione del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l'autostrada A2, segue quest'ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all'intersezione con la strada dell'argine

- E) Nel distretto di Locarno.
- F) Nel distretto di Lugano.
- G) Nel distretto di Mendrisio.
- H) Nel distretto di Vallemaggia.

#### 4. CAPRIOLO:

- A) Nei distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia.  
Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
- B) Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.
- C) Nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada.

#### 5. CINGHIALE:

Su tutto il territorio cantonale, ~~nonché nella bandita di caccia N. 42 Lodano-Maggia.~~  
Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

#### 6. MARMOTTA:

Su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Nel distretto di Locarno la caccia è aperta esclusivamente in Valle Verzasca a nord dei confini comunali di Mergoscia e Vogorno, **al di sopra dei 1'400 mslm.**

##### b) caccia bassa:

- Su tutto il territorio cantonale con le seguenti eccezioni: ~~il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;~~
- **la caccia al fagiano di monte è chiusa nei Comuni di Capriasca, Ponte Capriasca, Lugano, Isonne e Comunanza Monteceneri - Cadenazzo (Valle di Caneggio/Corte di Campo);**
  - **la caccia alla lepre comune è chiusa nei Comuni di Avegno Gordevio, Maggia e Cevio al di sotto dei 700 mslm;**
  - nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dall'intersezione del ponte sul fiume Ticino che

insommergibile, segue quest'ultima in direzione sud sino all'intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza.

- nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all'altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza;
- la caccia con o senza imbarcazioni sui laghi Verbano e Ceresio è vietata.

c) caccia acquatica:

- sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 100 m dalla riva e dai canneti. Vietati gli spari in direzione della terraferma.

collega Monte Carasso a Bellinzona con l'autostrada A2, segue quest'ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a Gorduno, all'intersezione con la strada dell'argine insommergibile, segue quest'ultima in direzione sud sino all'intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto di partenza.

~~nel distretto di Vallemaggia la caccia è chiusa all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Bietto (Comune di Cevio) scende la strada cantonale fino all'altezza della strada sterrata che conduce allo stand di tiro, da qui risale il fiume Maggia fino al ponte di Bietto, punto di partenza;~~

- la caccia con o senza imbarcazioni sui laghi Verbano e Ceresio è vietata.

c) caccia acquatica:

- sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 100 m dalla riva e dai canneti. Vietati gli spari in direzione della terraferma.

**Art. 49** Durante l'esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

- a) cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;
- b) la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;
- c) organizzare battute rumorose;
- d) sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli ungulati;
- e) portare con sé munizioni proibite, richiami per l'adescamento di selvaggina, apparecchi per l'intensificazione della luce residua, camere termiche, strumenti d'osservazione con funzioni equiparabili e fototrappole ed altri strumenti d'osservazione remota con funzioni equiparabili;
- f) far uso di più di 3 cani per cacciatore;
- g) far uso di radiotrasmittenti o apparecchi Natel a scopo venatorio;

**Art. 49** Durante l'esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

- a) cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;
- b) la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;
- c) organizzare battute rumorose;
- d) sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli ungulati;
- e) portare con sé munizioni proibite, richiami per l'adescamento di selvaggina, apparecchi per l'intensificazione della luce residua, camere termiche, strumenti d'osservazione con funzioni equiparabili e fototrappole ed altri strumenti d'osservazione remota con funzioni equiparabili, **fatta eccezione per quanto previsto all'art. 53 lettera. f);**
- f) far uso di più di 3 cani per cacciatore;
- g) far uso di radiotrasmittenti o apparecchi Natel a scopo venatorio;

- h) la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell'esercizio della caccia acquatica;
- i) l'impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche.
- l) l'impiego sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei 1'600 m di quota durante i giorni aperti alla caccia al fagiano di monte.

**Art. 50** L'uso di veicoli a motore, di ciclomotori e di e-bike per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 54:

- a) strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il Canton Uri;
- b)
  - 1 Malvaglia/Caslou;
  - 2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
  - 3 Rodaglio/Legri;
  - 4 Chironico/Barolguasco;
  - 5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
  - 6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
  - 7 Osco/Vigera/Tarnolgio/Cari/parcheggio bacino Predelp;
  - 8 Personico/Diga Val d'Ambra;
  - 9 Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);
  - 10 Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
  - 11 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
  - 12 Brione/Val Resa (località Resa);
  - 13 Locarno/Monte Brè/S. Bernardo;
  - 14 Monte Brè/Miranda;
  - 15 Palagnedra/Bordei;
  - 16 Moneto/Monadello
  - 17 Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;
  - 18 Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);
  - 19 Vergeletto/Zardin;
  - 20 Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc;
  - 21 Aurigeno/Dunzio
  - 22 Caverigno/Valle Bavona/S. Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
  - 23 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
  - 24 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);

- h) la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell'esercizio della caccia acquatica;
- i) l'impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche.
- l) l'impiego sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei 1'600 m **slm di quota** durante i giorni aperti alla caccia al fagiano di monte.

**Art. 50** L'uso di veicoli a motore, e di ciclomotori e di e-bike per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 54:

- a) strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il Canton Uri;
- b)
  - 1 Malvaglia/Caslou;
  - 2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
  - 3 Rodaglio/Legri;
  - 4 Chironico/Barolguasco;
  - 5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
  - 6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
  - 7 Osco/Vigera/Tarnolgio/Cari/parcheggio bacino Predelp;
  - 8 Personico/Diga Val d'Ambra;
  - 9 Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);
  - 10 Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
  - 11 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
  - 12 Brione/Val Resa (località Resa);
  - 13 Locarno/Monte Brè/S. Bernardo;
  - 14 Monte Brè/Miranda;
  - 15 Palagnedra/Bordei;
  - 16 Moneto/Monadello
  - 17 Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;
  - 18 Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);
  - 19 Vergeletto/Zardin;
  - 20 Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc;
  - 21 Aurigeno/Dunzio
  - 22 Caverigno/Valle Bavona/S. Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
  - 23 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
  - 24 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);

- 25 Cadenazzo o S. Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo «La Vigna»);
- 26 Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;
- 27 Fontanelle/Borla/Canedo;
- 28 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all'entrata sud dell'abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);
- 29 Villa Luganese/Monti di Creda;
- 30 Cadro/grotto Alpe Vallà;
- 31 Lugano/Bré paese;
- 32 Novaggio/Alpe Paz;
- 33 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
- 34 Meride/Serpiano (funivia)

- c) nelle zone dei piani sino a una distanza massima di 50 m dalle strade cantonali;
- d) tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale:
  - il 1. settembre (vigilia di caccia alta) e il 21 settembre dalle ore 07.00 alle ore 24.00;
  - dal 15 al 16 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 05.45 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
  - dal 22 al 26 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.15 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

**Art. 53 E' vietato:**

- a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai fabbricati abitati, dai campeggi e dall'area dei percorsi vita. Prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi;
- b) appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali Campra-Lucomagno, Airolo-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine Canton Uri, nonché esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali.
- c) sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;
- d) effettuare tiri a distanze superiori ai 250 metri;

- 25 Cadenazzo o S. Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo «La Vigna»);
- 26 Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;
- 27 Fontanelle/Borla/Canedo;
- 28 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all'entrata sud dell'abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);
- 29 Villa Luganese/Monti di Creda;
- 30 Cadro/grotto Alpe Vallà;
- 31 Lugano/Bré paese;
- 32 Novaggio/Alpe Paz;
- 33 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
- 34 Meride/Serpiano (funivia)

- c) nelle zone dei piani sino a una distanza massima di 50 m dalle strade cantonali;
- d) tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale:
  - il 30 agosto (vigilia di caccia alta) e il 19 settembre dalle ore 07.00 alle ore 24.00;
  - dal 13 al 14 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 05.45 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
  - dal 20 al 24 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.15 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

**Art. 53 E' vietato:**

- a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai fabbricati abitati, dai campeggi e dall'area dei percorsi vita. Prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi;
- b) appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali Campra-Lucomagno, Airolo-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine Canton Uri, nonché esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali.
- c) sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;
- d) effettuare tiri a distanze superiori ai 250 metri;

- e) l'uso delle funivie (ad eccezione della Verdasio-Rasa), delle teleferiche, delle funicolari e dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all'art. 54. L'uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito la vigilia di caccia alta (1 settembre) dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e dal 15 al 16 settembre e dal 21 al 26 settembre;
- f) usare apparecchi per l'intensificazione della luce residua e/o di camere termiche per l'osservazione della selvaggina dal 1 settembre al 15 febbraio dell'anno successivo;
- g) usare fototrappole ed altri strumenti d'osservazione remota con funzioni equiparabili a scopo venatorio;
- h) cacciare il fagiano di monte e la beccaccia senza l'ausilio del cane da ferma, nonché la lepre comune e la lepre variabile senza l'ausilio del cane da seguita.

**Art. 54** <sup>1</sup>Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.

<sup>2</sup>Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l'uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50 e 51.

<sup>3</sup>Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l'utilizzo dell'elicottero previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.

<sup>4</sup>Il cacciatore può rientrare con il veicolo nello stesso luogo da dove è partito con il capo di selvaggina da portare al posto di controllo nel corso della medesima giornata o al più tardi immediatamente dopo aver effettuato il controllo del capo abbattuto, oppure, in caso di registrazione online, non oltre le 24 ore dall'abbattimento.

- e) l'uso delle funivie (ad eccezione della Verdasio-Rasa), delle teleferiche, delle funicolari e dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all'art. 54. L'uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito la vigilia di caccia alta (30 agosto) dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e dal 13 al 14 settembre e dal 19 al 24 settembre;
- f) usare apparecchi per l'intensificazione della luce residua e/o di camere termiche per l'osservazione della selvaggina dal ~~1 settembre al 15 febbraio dell'anno successivo~~ **29 agosto al 15 novembre, con l'estensione fino al 30 novembre limitatamente alla caccia bassa**;
- g) usare fototrappole ed altri strumenti d'osservazione remota con funzioni equiparabili a scopo venatorio;
- h) cacciare il fagiano di monte e la beccaccia senza l'ausilio del cane da ferma, nonché la lepre comune e la lepre variabile senza l'ausilio del cane da seguita.

**Art. 54** <sup>1</sup>Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.

<sup>2</sup>Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l'uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50 e 51.

<sup>3</sup>Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l'utilizzo dell'elicottero, **o il sezionamento quando il trasporto è difficoltoso**, previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.

<sup>4</sup>Il cacciatore può rientrare con il veicolo nello stesso luogo da dove è partito con il capo di selvaggina da portare al posto di controllo nel corso della medesima giornata o al più tardi immediatamente dopo aver effettuato il controllo del capo abbattuto, oppure, in caso di registrazione online, non oltre le 24 ore dall'abbattimento.

## Allegato 1

1	Esercizio della caccia	
C1.1	Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di controllo della selvaggina (fino a un giorno di ritardo) (art. 11 LCC, art. 29 lett. b-d, art. 31)	fr. 50.00
C1.2	Inosservanza dell'obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle bandite cantonali (art. 36)	fr. 150.00
C1.3	Lasciare vagare cani senza sorveglianza (art. 37 cpv. 1), fatte salve le eccezioni previste dall'art. 37 cpv. 1	fr. 100.00
C1.4	Mancato rispetto delle norme per la detenzione di armi e munizioni durante il periodo di caccia (art. 47 cpv. 2 e cpv. 3)	fr. 100.00
C1.5	Uso di veicoli a motore e di ciclomotori su strade vietate (art. 20 LCC, art. 50)	fr. 200.00
C1.6	Posteggio non consentito (art. 51)	fr. 70.00
C1.7	Impiego di mezzi d'illuminazione artificiali fissi o mobili per l'osservazione della selvaggina a scopo non venatorio (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. a)	fr. 50.00
C1.8	Posa di lecche saline (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. b)	fr. 200.00
C1.9	Adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. c)	fr. 200.00
C1.10	Foraggiare la selvaggina (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. d)	fr. 50.00
C1.11	Uso di fototrappole a scopo venatorio (art. 53 lett. g)	fr. 100.00
C1.12	Inosservanza delle prescrizioni relative al recupero della selvaggina (art. 54 cpv. 2)	fr. 200.00
C1.13	Utilizzo non autorizzato di elicotteri per il recupero della selvaggina	fr. 50.00

## Allegato 1

1	Esercizio della caccia	
C1.1	Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di controllo della selvaggina (fino a un giorno di ritardo) (art. 11 LCC, art. 29 lett. b-d, art. 31)	fr. 50.00
C1.2	Inosservanza dell'obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle bandite cantonali (art. 36)	fr. 150.00
C1.3	Lasciare vagare cani senza sorveglianza (art. 37 cpv. 1), fatte salve le eccezioni previste dall'art. 37 cpv. 1	fr. 100.00
C1.4	Mancato rispetto delle norme per la detenzione di armi e munizioni durante il periodo di caccia (art. 47 cpv. 2 e cpv. 3)	fr. 100.00
C1.5	Uso di veicoli a motore e di ciclomotori su strade vietate (art. 20 LCC, art. 50 lett. a - c)	fr. 200.00
C1.5.1	Uso di veicoli a motore e di ciclomotori negli orari vietati (art. 20 LCC, art. 50 lett. d)	fr. 100.00
C1.6	Posteggio non consentito (art. 51)	fr. 70.00
C1.7	Impiego di mezzi d'illuminazione artificiali fissi o mobili per l'osservazione della selvaggina a scopo non venatorio (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. a)	fr. 50.00
C1.8	Posa di lecche saline (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. b)	fr. 200.00
C1.9	Adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. c)	fr. 200.00
C1.10	Foraggiare la selvaggina (art. 24 LCC, art. 52 cpv. 2 lett. d)	fr. 50.00
C1.11	Uso di fototrappole a scopo venatorio (art. 53 lett. g)	fr. 100.00
C1.12	Inosservanza delle prescrizioni relative al recupero della selvaggina (art. 54 cpv. 2)	fr. 200.00

	(art. 54 cpv. 3)	
C1.14	Inosservanza delle prescrizioni relative all'abbigliamento da indossare durante le battute di caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e di caccia invernale al cinghiale (art. 26, art. 27, art. 67 cpv. 2)	fr. 150.00

C1.13	Utilizzo non autorizzato di elicotteri per il recupero della selvaggina o praticare il sezionamento senza autorizzazione (art. 54 cpv. 3)	fr. 50.00
C1.14	Inosservanza delle prescrizioni relative all'abbigliamento da indossare durante le battute di caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e di caccia invernale al cinghiale (art. 26, art. 27, art. 67 cpv. 2)	fr. 150.00